



Studio Legale

Avv. Giuliano Gallotta

Cassazionista

84123 Salerno - Piazza della Concordia, 28

pec: [avvgiulianogallotta@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvgiulianogallotta@pec.ordineforense.salerno.it)

email: [avvgiulianogallotta@tiscali.it](mailto:avvgiulianogallotta@tiscali.it)

direct phone +39 339 22 19 731

Salerno (Italia), lì 10 marzo 2026

Spett.le

**Commissione Europea**

Palazzo Berlaymont, Rue de la Loi / Wetstraat 200

**1049 Bruxelles - BELGIO**

e, p.c.

Spett.le

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**della Repubblica Italiana**

c.a. On.le Giorgia MELONI

00186 ROMA

[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

Oggetto: ***reclamo ai sensi dell'art. 258 TFUE per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di pratiche commerciali sleali e tutela effettiva dei consumatori-risparmiatori nel settore dei Buoni Fruttiferi Postali***

Con il presente atto il sottoscritto avv. Giuliano Gallotta, quale cittadino residente nella Stato italiano, intende sottoporre all'attenzione della Commissione Europea una situazione che appare suscettibile di integrare una violazione del diritto dell'Unione da parte della Repubblica Italiana, con particolare riferimento alla corretta applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e al principio di effettività della tutela dei consumatori.

La questione trae origine dalla condotta posta in essere negli ultimi anni da Poste Italiane nella collocazione dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP), strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto dello Stato italiano proposti alla vastissima platea dei risparmiatori.

In particolare, la problematica deriva dalla mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informazioni Analitiche (F.I.A.), documento appositamente previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000, contenente tutte le informazioni essenziali relative alla durata del titolo, alle modalità di rimborso e ai termini di prescrizione; sicché, l'omissione nella consegna di tale documento ha di fatto impedito a migliaia di risparmiatori di acquisire piena consapevolezza del termine entro cui esercitare il proprio diritto al rimborso del capitale investito e dei relativi interessi.

Con provvedimento n. 30346 del 18 ottobre 2022 (procedimento PS11287 – "Poste – Buoni Fruttiferi"), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato -e qualificato- la sussistenza di pratiche commerciali scorrette nella gestione informativa dei Buoni Fruttiferi Postali, irrogando a Poste Italiane S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.400.000,00 euro.

Secondo l'Autorità nazionale "... Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista in relazione alle informative sui termini di scadenza e di prescrizione che caratterizzano i buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo (di seguito, anche Buoni/Buono o BFP) e consistenti nel non aver fornito ai consumatori, in fase di collocamento dei Buoni, tali informazioni e/o nell'aver formulato le stesse in modo ambiguo e decettivo, nonché nel non aver implementato azioni finalizzate ad avvertire i titolari di Buoni prossimi alla prescrizione della perdita del

capitale investito e degli interessi maturati in caso di mancata richiesta di rimborso del Buono entro il termine di prescrizione. ... In particolare, le pratiche commerciali oggetto del presente provvedimento sono le seguenti: A) in fase di collocamento dei Buoni, Poste ha omesso di indicare la data di scadenza e/o la data di prescrizione di tali titoli, nonché di fornire le informazioni relative alle conseguenze giuridiche derivanti dallo spirare dei predetti termini, e/o ha fornito tali informazioni con una formulazione confusoria e decettiva; B) con riferimento ai Buoni caduti in prescrizione nell'ultimo quinquennio, Poste ha omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare di tale termine e delle conseguenze giuridiche derivanti in caso di mancata richiesta di rimborso del titolo entro tale termine, sebbene – avendo ricevuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – Poste fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri Buoni ...”.

Tale omissione informativa risulta tanto più significativa ove si consideri che il professionista disponeva - e dispone - di strumenti organizzativi e finanziari idonei a raggiungere capillarmente la propria clientela. In particolare, si soggiunge come la società abbia storicamente destinato ingenti risorse economiche a campagne pubblicitarie e di comunicazione finalizzate alla promozione del proprio *brand* e dei propri prodotti finanziari, con una presenza estremamente diffusa sui principali mezzi di comunicazione di massa (televisione, stampa, internet e affissioni pubblicitarie).

Nonostante tale significativa capacità comunicativa e l'elevata disponibilità di risorse destinate alla promozione commerciale, non risulta che sia stata posta in essere un'analoga e adeguata campagna informativa volta ad avvisare i titolari dei Buoni Fruttiferi Postali dell'imminente scadenza del termine di prescrizione e delle gravi conseguenze patrimoniali derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro tale termine.

Tale circostanza appare ulteriormente rilevante ove si consideri che, anche in tempi recenti, la società ha promosso su larga scala la sottoscrizione di nuovi Buoni

Fruttiferi Postali proprio attraverso vaste e costose campagne pubblicitarie destinate al grande pubblico, dimostrando così la piena capacità organizzativa e comunicativa, oltre che economica, di raggiungere milioni di risparmiatori.

Ne deriva che la mancata attivazione di analoghe iniziative informative dirette ad avvertire i risparmiatori già titolari di Buoni prossimi alla prescrizione non può essere ricondotta ad una oggettiva impossibilità tecnica o organizzativa, ma evidenzia piuttosto una carenza strutturale nella gestione dell'informazione dovuta ai consumatori, come peraltro accertato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel succitato provvedimento sanzionatorio.

A seguito di ciò, va segnalato come il ricorso proposto dalla società avverso il provvedimento del Garante sia stato respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 15916/2025 del 1° settembre 2025, con la quale è stata confermata la qualificazione delle condotte omissive come pratiche commerciali scorrette poste in essere da un professionista nei confronti dei consumatori.

Nonostante tale accertamento amministrativo e giurisdizionale, la Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, intervenendo in funzione nomofilattica per risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi nei giudizi di merito, ha escluso la configurabilità del diritto al risarcimento in favore dei risparmiatori pur ritenendo una negligenza nella omessa consegna del FIA.

La Suprema Corte ha ritenuto che il risparmiatore avrebbe dovuto, comunque, acquisire autonomamente le informazioni relative al regime giuridico dei Buoni Fruttiferi Postali – ivi compresi i termini di prescrizione – mediante la consultazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero mediante richiesta di chiarimenti direttamente presso gli sportelli di Poste Italiane.

Tale impostazione interpretativa appare, tuttavia, suscettibile di determinare un significativo spostamento dell'onere informativo dal professionista al consumatore, finendo per attribuire a quest'ultimo l'obbligo di attivarsi autonomamente per reperire informazioni che, secondo la disciplina europea in materia di pratiche commerciali sleali,

dovrebbero invece essere fornite in modo chiaro, completo e tempestivo dal professionista al momento della decisione economica.

Occorre inoltre considerare come, nel presente caso, il rapporto tra il professionista e il consumatore risulta caratterizzato da una fisiologica asimmetria informativa che il diritto dell'Unione mira espressamente a riequilibrare mediante specifici obblighi di trasparenza e di informazione posti a carico del professionista: difatti, pur qualificati dalla giurisprudenza italiana quali titoli di legittimazione, si tratta pur sempre di strumenti destinati tradizionalmente al pubblico dei piccoli risparmiatori e tale asimmetria risulta particolarmente accentuata in quanto il consumatore medio non dispone delle competenze tecniche, né degli strumenti necessari, per poter individuare autonomamente le condizioni giuridiche di disciplina del prodotto quali i termini di scadenza e di prescrizione.

Attribuire al risparmiatore l'onere di reperire autonomamente tali informazioni mediante la consultazione della Gazzetta Ufficiale o mediante un'attività di ricerca presso gli sportelli del professionista finisce, di fatto, per ribaltare sul consumatore un obbligo informativo che, secondo la logica della normativa europea in materia di tutela dei consumatori, grava invece sul professionista.

A modesto parere dello scrivente si ritiene, rispettosamente, che l'assetto risultante dalla pronuncia della Corte di Cassazione determini una sostanziale frustrazione dell'effetto utile della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e, dunque, in senso opposto rispetto al costante orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea secondo il quale il diritto dell'Unione deve essere interpretato ed applicato in modo da garantire il pieno effetto utile delle direttive, evitando che la loro applicazione venga svuotata di contenuto sul piano sostanziale.

Difatti, pur a fronte dell'accertamento definitivo dell'esistenza di una pratica commerciale scorretta, il consumatore non dispone di alcun rimedio effettivo idoneo a ristabilire la propria posizione patrimoniale.

Tale situazione appare difficilmente compatibile con i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea secondo cui le modalità di tutela previste dagli

ordinamenti nazionali non possono rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, come pure si rileva dalle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/2161 la quale ha rafforzato l'esigenza che gli Stati membri garantiscano ai consumatori rimedi effettivi e proporzionati in caso di pratiche commerciali sleali.

Giova evidenziare come proprio in materia di tutela dei consumatori la Corte aveva sottolineato che i giudici nazionali devono garantire una protezione effettiva della parte debole del rapporto contrattuale, come affermato nelle sentenze Océano Grupo Editorial (C-240/98 e C-244/98) e Pannon GSM (C-137/08).

La Corte aveva, altresì, chiarito che, qualora una violazione del diritto dell'Unione derivi anche dall'interpretazione fornita da un giudice nazionale di ultima istanza, può configurarsi la responsabilità dello Stato membro nei confronti dei singoli danneggiati, secondo i principi affermati nella sentenza Köbler (C-224/01, 30 settembre 2003).

Inoltre, la Corte di Giustizia aveva anche chiarito che il diritto dell'Unione esige che i diritti conferiti ai singoli siano accompagnati da rimedi giurisdizionali effettivi, in conformità all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Infine, qualora l'assetto normativo o giurisprudenziale di uno Stato membro determini una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione, può configurarsi la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli danneggiati, secondo i principi stabiliti dalla Corte nelle note sentenze Francovich e Bonifaci (C-6/90 e C-9/90) e Brasserie du Pêcheur e Factortame (C-46/93 e C-48/93).

Alla luce di tali principi, il sistema risultante nel caso di specie sembra maggiormente privare di effetto utile la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, riducendo la tutela del consumatore ad una mera sanzione amministrativa, priva di incidenza concreta sulla posizione giuridica dei risparmiatori danneggiati.

Si rappresenta, inoltre, che la problematica non appare riconducibile ad un singolo caso isolato, ma presenta carattere potenzialmente sistemico in quanto derivante dalle modalità strutturali di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali e che, ancora ad oggi, coinvolge una pluralità indeterminata di risparmiatori italiani.

Occorre, infine, evidenziare un ulteriore profilo di rilevanza sistemica: la prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali determina, infatti, il definitivo trasferimento delle somme non riscosse nella disponibilità dello Stato emittente.

In presenza di una pratica commerciale scorretta accertata dall'Autorità nazionale e consistente proprio nell'omessa o inadeguata informazione circa i termini di prescrizione dei titoli, tale meccanismo rischia di tradursi in un indebito vantaggio patrimoniale per lo Stato (o, forse, anche per il soggetto incaricato della gestione del servizio di collocamento).

Una simile situazione appare suscettibile di porre seri dubbi di compatibilità con i principi di leale cooperazione e di effettività della tutela dei consumatori garantiti dal diritto dell'Unione, in quanto l'ordinamento nazionale finirebbe per consentire che l'effetto economico di una pratica commerciale scorretta si traduca, in ultima analisi, in un beneficio patrimoniale per il soggetto pubblico coinvolto nel sistema di emissione e gestione dei titoli.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, l'istante chiede alla Commissione Europea di poter:

a) valutare la compatibilità dell'assetto normativo (e giurisprudenziale) italiano con la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e con il principio di effettività della tutela dei consumatori;

b) accertare se la situazione sopra esposta integri una violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione;

c) considerare l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE nei confronti della Repubblica Italiana;

d) invitare lo Stato italiano ad adottare misure idonee a garantire ai risparmiatori coinvolti un meccanismo effettivo rimborso dei buoni fruttiferi postali caduti in prescrizione a seguito dell'appurata omessa consegna del foglio informativo analitico (F.I.A.); in tal senso, si chiede che la Commissione valuti l'opportunità di invitare lo Stato italiano – e per esso il Capo del Governo in carica – ad adottare misure

straordinarie di carattere generale, anche in via amministrativa o stragiudiziale, idonee a garantire il ristoro dei risparmiatori coinvolti nella vicenda dei Buoni Fruttiferi Postali allo stato prescritti; tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nella costituzione di una "cabina di regia", ovvero di un tavolo di concertazione e di confronto tra rappresentanti del Governo e quelli delle associazioni di consumatori italiane più rappresentative.

Si evidenzia che la questione presenta carattere sistemico, coinvolgendo una pluralità indeterminata di risparmiatori e incidendo sull'effettività della tutela dei consumatori nel settore dei servizi finanziari, nonché di particolare rilevanza per la corretta applicazione uniforme del diritto dell'Unione nel settore della tutela dei consumatori e dei servizi finanziari destinati al pubblico dei piccoli risparmiatori.

Si chiede che qualora le spiegazioni fornite dallo Stato italiano non dovessero risultare soddisfacenti, la Commissione vorrà procedere all'emissione di un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE e, in caso di persistente inadempimento, provvedere al deferimento della questione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Per tale ragione, l'istante confida che la Commissione vorrà esaminare la presente segnalazione nell'ambito degli strumenti di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione con lo Stato membro interessato, al fine di verificare la piena conformità dell'ordinamento nazionale ai principi derivanti dalla Direttiva 2005/29/CE e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti dei consumatori coinvolti.

Con perfetta osservanza.

Avv. Giuliano Gallotta

In allegato:

- 1) copia provvedimento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato del 18 ottobre 2022;
- 2) copia sentenza Tar Lazio n. 15916/2025 del 1° settembre 2025;